



COMUNE DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 18/03/2026

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....	3
Art. 3 - Soggetto passivo e responsabile del pagamento.....	3
Art. 4 - Misura dell'imposta	3
Art. 5 - Esenzioni	3
Art. 6 - Obblighi dei gestori e versamento	4
Art. 7 - Destinazione del gettito	4
Art. 8 - Sanzioni e controlli.....	4
Art. 9 Riscossione coattiva.....	5
Art. 10 Rimborsi e compensazione	5
Art. 11 Contenzioso	5
Art. 12 Funzionario responsabile dell'imposta.....	5
Art. 13 Disposizioni finali e transitorie.....	5

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno, in conformità con l'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23. Essa si fonda sulla potestà regolamentare dei Comuni prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni.

Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 212/2000.
2. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipologia di struttura ricettiva (alberghiera, extralberghiera, agrituristica, locazioni brevi e turistiche), come definite in linea di principio dalla Legge Regionale della Lombardia n. 27/2015 in materia di turismo e di attività agrituristica, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017, ubicata nel territorio comunale.
3. L'imposta si applica fino a un massimo di cinque pernottamenti consecutivi per persona presso la medesima struttura ricettiva o di locazione.

Art. 3 - Soggetto passivo e responsabile del pagamento

1. Il soggetto passivo è chiunque pernotta nelle strutture ricettive del comune e non risulta iscritto all'anagrafe dei residenti.
2. Il gestore della struttura (o chi incassa il corrispettivo nelle locazioni brevi) è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sull'ospite, nonché degli obblighi dichiarativi e di comunicazione verso l'ente.

Art. 4 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per ogni pernottamento, fatte salve le esenzioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla giunta comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. Il Comune, attraverso il proprio sito web istituzionale, manifesti a stampa e/o altre forme reputate opportune, pubblicizza le tariffe dell'imposta e le eventuali variazioni. I gestori sono al pari tenuti ad informare i propri ospiti in modo chiaro ed inequivoco, in appositi spazi e in lingua italiana e straniera, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Art. 5 - Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) Gli iscritti all'anagrafe dei residenti del comune.
- b) I minori fino al compimento del dodicesimo anno di età.
- c) Degenti e assistenti: coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie del territorio e i soggetti che prestano assistenza a degenti ricoverati, solitamente in ragione di un accompagnatore per paziente.

- d) Volontari No Profit: i volontari appartenenti ad associazioni no-profit regolarmente iscritte ai registri di settore, che soggiornano per lo svolgimento di attività istituzionali dell'ente di appartenenza (su richiesta dell'utente).
- e) Accompagnatori turistici e autisti di bus (uno ogni 25 partecipanti) e insegnanti in gita scolastica.
- f) Personale dipendente del gestore che lavora in loco.
- g) Persone non autosufficienti con certificazione e relativo accompagnatore.
- h) Volontari della Protezione Civile e appartenenti alle Forze dell'Ordine per esigenze di servizio.
- i) Soggiorni a titolo completamente gratuito per il gestore.

Art. 6 - Obblighi dei gestori e versamento

1. I gestori devono riscuotere l'imposta dagli ospiti oltre a fornire tutte le informazioni sull'entità e sui casi di esenzioni tramite il materiale informativo fornito dal Comune.
2. Il gestore deve rilasciare quietanza del pagamento all'ospite tramite ricevuta nominativa non fiscale o indicando l'importo in fattura come operazione fuori campo IVA.
3. I gestori devono comunicare al Comune i dati relativi alle presenze (anche se pari a zero), entro il quinto giorno successivo dalla fine di ciascun trimestre solare, tramite l'apposito portale telematico messo a disposizione dal Comune. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, questi dovrà presentare dichiarazioni distinte per ogni struttura.
4. Il versamento al Comune delle somme riscosse deve avvenire entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, mediante il canale dei pagamenti in favore della pubblica amministrazione denominato PagoPA.

Art. 7 - Destinazione del gettito

1. Il gettito dell'imposta è destinato esclusivamente a finanziare interventi in materia di turismo, a sostegno delle strutture ricettive, e interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Art. 8 - Sanzioni e controlli

1. Per l'omesso o parziale versamento dell'imposta si applica al responsabile del versamento una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato. Resta ferma la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 per le violazioni di carattere tributario commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore dell'art. 180 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34).
2. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale da parte del gestore della struttura ricettiva, responsabile del pagamento dell'imposta, comporta una sanzione amministrativa del 100% dell'importo dovuto.
3. Per la mancata comunicazione trimestrale delle presenze sul portale telematico si applica una sanzione da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e con il procedimento di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli e accertamenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Art. 9 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente e secondo quanto previsto nel Regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

Art. 10 Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta da presentare al comune a cura del gestore della struttura, almeno venti giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con cui si intende effettuare la compensazione.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n.296/2006 non sono effettuati rimborsi dell'imposta per importi inferiori ad Euro 10,00.

4. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale e ogni altro documento ritenuto da cui emerga un erroneo versamento delle somme al comune.

Art. 11 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 12 Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Responsabile dell'imposta è nominato con delibera di Giunta Comunale.

2. Al Funzionario responsabile dell'imposta vengono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, compresa l'adozione/sottoscrizione degli atti/provvedimenti afferenti tale attività e la gestione del relativo contenzioso nel rispetto delle pertinenti normative.

Art. 13 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento diventa esecutivo a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.

3. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.